



CASPIE

CASPIE

04 APR. 2014

Prot. N. 758038 N 00.44.07

CONVENZIONE

per l'erogazione di contributi economici a fronte di spese sanitarie a favore del personale della Marina Militare cessato dall'ausiliaria o dal servizio attivo che sia in riserva o in congedo assoluto e che sia regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia

TRA

Lo Stato Maggiore della Marina, (di seguito denominato S.M.M.), con sede in Roma, Piazzale della Marina n. 4 – 00196 Roma

E

La Cassa di Assistenza Sociale e Sanitaria (di seguito denominata CASPIE), con sede in Roma, Via Sistina n. 48 - 00187 Roma

CASPIE
CASSA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
C.F.: 97288610583
ISCRITTA ALL'ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI

7

PREMESSO CHE:

- a) lo S.M.M. intende fornire al Personale della Marina Militare cessato dall'ausiliaria o dal servizio attivo che sia in riserva o in congedo assoluto e che sia regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, una idonea copertura delle spese sanitarie;
- b) la CASPIE svolge da anni la propria attività nel settore dell'assistenza sanitaria, ed è tra l'altro specializzata nell'assistenza ai dipendenti di Istituzioni Pubbliche;
- c) lo S.M.M. intende usufruire dell'esperienza e dell'assistenza sanitaria della CASPIE, per metterla a disposizione del Personale cessato dall'ausiliaria o dal servizio attivo che sia in riserva o in congedo assoluto e che sia regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia;
- d) la CASPIE si è dichiarata favorevole alla erogazione della predetta assistenza;
- e) lo S.M.M., in tale contesto, ha specifico interesse a definire condizioni generali di assistenza, ivi comprese quelle economiche.

LO S.M.M. E LA CASPIE CONVENGONO QUANTO SEGUE**1. Oggetto**

- 1.1** La Convenzione ha per oggetto l'erogazione di contributi economici al Personale della Marina Militare cessato dall'ausiliaria o dal servizio attivo che sia in riserva o in congedo assoluto e che sia regolarmente iscritto all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le modalità ed entro i limiti specificati dalla presente Convenzione nonché dal Disciplinare "C" che, allegato alla Convenzione medesima, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Decorrenza, durata e operatività

- 2.1** La Convenzione ha decorrenza dal 1 marzo 2014 e scadenza 28 febbraio 2017, dopodiché si intenderà rinnovata di triennio in triennio ove non disdetta da una delle parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire alla parte interessata almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascun periodo triennale.

3. Tipologie di assistenza

- 3.1** La CASPIE si impegna ad erogare contributi economici per i casi di malattia, infortunio e parto alle categorie di soggetti di seguito specificate:

Assistenza C: Personale della Marina Militare che sia:

α

- cessato dal servizio antecedentemente al 28 febbraio 2014 non iscritto all'Assistenza "A" e che avanzi richiesta di adesione entro il 28/02/2014;
- già iscritto all'Assistenza "C" al 28/02/2014;

nonché figli e coniuge conviventi ivi compreso il convivente more uxorio.

- coniuge/convivente more uxorio superstite del dipendente in servizio permanente, in ausiliaria e volontario in attualità di servizio nonché coniuge/convivente more uxorio superstite del dipendente cessato dal servizio che avanzi richiesta di adesione e/o prosecuzione dell'assistenza a proprio nome e con onore a proprio carico, purché iscritto all'Associazione.

Le prestazioni comprese nelle assistenze sono dettagliate nel Disciplinari "C", che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

4. Oneri dello S.M.M.

- 4.1** La Convenzione è sottoscritta dallo S.M.M. a favore del proprio Personale. Il pagamento del contributo previsto è a carico del singolo dipendente.
- 4.2** Lo S.M.M. si impegna a comunicare ai dipendenti, la possibilità di accedere alle assistenze con l'applicazione delle condizioni di cui all' allegato disciplinare "C".
- 4.3** Lo S.M.M. opera come semplice intermediario tra il proprio Personale e la CASPIE, per cui nessuna responsabilità incombe sullo S.M.M. stesso per eventuali inadempienze della CASPIE riguardanti la presente Convenzione.

5. Esecuzione della Convenzione

- 5.1** L'esecuzione degli aspetti operativi di cui alla presente Convenzione sarà effettuata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (di seguito denominata Associazione) che fungerà da tramite tra la CASPIE e lo S.M.M. per tutte le incombenze di supporto al Personale, ivi compresa anche la raccolta delle adesioni e dei contributi di cui al successivo art. 6.
- 5.2** L'attività dell'Associazione non comporterà alcun onere a carico dello S.M.M., ma costituirà un ulteriore servizio a supporto della conclusione della Convenzione stessa.

6. Contributi

- 6.1** Le contribuzioni dovute alla CASPIE sono le seguenti:

Disciplinare C: € 450,00 annui per il dipendente e il coniuge convivente;
€ 300,00 annui pro/capite per l'inserimento in assistenza del convivente more uxorio e di ciascun figlio fiscalmente a carico e convivente.

Dall'obbligo di inserimento di tutti i familiari assistibili risultanti dallo stato di famiglia sono esclusi i familiari assistibili che già beneficiano di "analoga assistenza", da intendersi come altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro. Tali familiari saranno inseriti nell'Assistenza "C" con decorrenza dal giorno successivo alla data del venir meno della "analoga assistenza".

6.2 Ai fini del pagamento dei contributi di cui al precedente punto **6.1** resta inteso che:

- se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno assistenziale la stessa comporta la corresponsione dell'intero importo previsto;
- se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno assistenziale verrà corrisposto il 60% dell'intero importo previsto.

6.3 Le modalità di versamento dei contributi sono le seguenti:

- a) i contributi a carico dei dipendenti saranno versati dall'Associazione il primo giorno lavorativo di ogni anno assistenziale, fatta eccezione per il primo anno in cui potranno essere versati entro il 31/03/2014;
- b) i contributi a carico dei dipendenti, nel caso di ingressi in assistenza durante il corso dell'anno, devono essere versati dall'Associazione contestualmente alla comunicazione di inserimento nelle assistenze.

7. Adesioni, Variazioni e Revoche

7.1 Le adesioni in essere al 28/02/2014 alle assistenze di cui al Disciplinare "C", vengono automaticamente mantenute, salvo diversa comunicazione da far qui pervenire entro e non oltre il 28/02/2014, termine quest'ultimo valido anche per le nuove. L'adesione alle assistenze è irrevocabile per l'intero periodo di vigenza della Convenzione.

7.2 Allo scadere del primo periodo assistenziale, ed in caso di rinnovo della Convenzione, le adesioni, variazioni e revoche alle assistenze saranno possibili entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di validità della Convenzione stessa, con effetto dal 1° marzo successivo e fermo restando la irrevocabilità per l'intero nuovo periodo triennale di vigenza.

7.3 L'opportunità di adesione di cui al precedente art. 7.2 si intende estesa anche al Personale cessato dal servizio sia antecedentemente che successivamente al 28/02/2014 che non abbia avanzato domanda di adesione rispettivamente entro il termine del 28/02/2014 ovvero entro i 20 gg. successivi alla data di cessazione dal servizio.

7.4 Ferma restando la possibilità per il Personale di aderire, variare e revocare le assistenze entro i 30 giorni antecedenti lo scadere di ogni periodo di validità della Convenzione (28 febbraio 2017 per il primo periodo

X

assistenziale), le adesioni, variazioni e revoche delle assistenze prima del suddetto periodo possono avvenire al verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 7.1 e 7.2 dell'Accordo tra l'ANMI e la CASPIE.

8. Livelli di assistenza

8.1 Le Parti, nel caso in cui venga meno la possibilità per la CASPIE di mantenere l'attuale copertura assicurativa dei rischi, connessi all'assistenza sanitaria in favore del Personale della Marina Militare cessato dall'ausiliaria o dal servizio attivo che sia in riserva o in congedo assoluto e che sia regolarmente iscritto all'Associazione si incontreranno per rivedere e modificare, fermo restando la durata del periodo di assistenza, i livelli assistenziali e/o contributivi al fine di renderli idonei alla copertura assicurativa stessa e consentirne la continuazione.

9. Riservatezza

9.1 La presente Convenzione è da ritenersi riservata, e pertanto il contenuto della stessa non potrà essere divulgato a terzi per motivazioni diverse da quelle finalizzate all'erogazione dell'assistenza ivi disciplinata.

10. Foro competente

10.1 Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito alla validità, all'efficacia ed all'interpretazione della Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

11. Tutela dei dati personali

11.1 Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), la CASPIE informa che i dati forniti in sede di adesione alla CASPIE o comunque acquisiti a tal fine presso l'Associazione sono trattati nell'ambito della normale attività della CASPIE per finalità strettamente connesse e strumentali all'attuazione della presente Convenzione, nonché per finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza e controllo ed avverrà a cura delle persone preposte all'esecuzione della stessa con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

2

11.2 Per lo svolgimento di parte della propria attività la CASPIE si rivolge a soggetti esterni ed in particolare a quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) società di assicurazioni e riassicurazione;
- b) soggetti che curano le attività di supporto al funzionamento e all'organizzazione del lavoro di ufficio (con riferimento, ad esempio, agli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali).

La CASPIE si impegna a fornire l'elenco aggiornato di tali soggetti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) del Codice.

Il conferimento di tali dati è necessario per adempiere alla presente Convenzione.

Roma, li 27 FEB. 2014

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

IL DIRETTORE
(Amministratore Raffaele CARUSO)


CASPIE
CASPIE
CASSA DI ASSISTENZA
SOCIALE E SANITARIA

Prot. n. 0755972

α